



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere cointestatario [con p.f.r.] di un buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di Lit. 5.000.000, emesso nell'anno 1987; che, in data 11/5/2018, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 27.940,06, somma inferiore a quella dovuta (pari a € 89.500,18); di aver proposto nel 2019 un primo ricorso all'ABF, dichiarato inammissibile il 7/11/2019, "per mere ragioni procedurali"; che sulla tabella dei rendimenti a tergo del titolo sono stati sovrapposti due timbri con altrettante strutture diverse di rendimenti di fatto incomprensibili, che hanno ingenerato la convinzione che i rendimenti fossero quelli stampigliati originariamente; che i timbri modificativi dei tassi di rendimento in ogni caso nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Pertanto, la parte ricorrente chiede che il Collegio, in via principale, riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo per l'intero periodo di 30 anni e pertanto che l'intermediario le corrisponda la somma di € 61.560,12, quale differenza tra quanto già liquidato e quanto spettante, salvo ritenute fiscali, oltre agli interessi legali a far data dal rimborso del titolo accettato in acconto. In via subordinata, chiede che il Collegio riconosca il diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati per il periodo dal 21° al 30° anno di Lire 1.777.400 a bimestre e di conseguenza disponga che l'intermediario corrisponda la somma di € 38.844,32, salvo



ritenute fiscali, oltre agli interessi legali a far data dal rimborso del titolo accettato in acconto. “In via alternativa e/o subordinata, per mera cautela” chiede il risarcimento del danno (per gli stessi importi sopra elencati) derivante dal dedotto inadempimento e comunque da responsabilità precontrattuale per ingannevole e/o inadeguata informativa in fase di trattativa.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per un buono fruttifero emesso il 1/9/1987, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario; che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; che, come sancito dal Tribunale di Bologna sez. IV con ordinanza del 12.4.19, *“la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto stabilito nella misura stabilita per la serie “Q” dall'allegato al Decreto Ministeriale”*, pertanto per il periodo dal 21° al 30° anno deve essere applicato il rendimento del 12% in capitalizzazione semplice per effetto dell'avvenuta integrazione da parte del DM; che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; che non può essere invocata la “buona fede” o “ignoranza” dell'intestatario, il quale, oltre a conoscere la normativa ministeriale, con la normale diligenza dove essersi avveduto della conversione del titolo nella serie Q/P (cfr. Giudice di Pace di Brescia sentenza n. 655/19); che la sentenza 13979/07 della Corte di Cassazione SSUU non può trovare applicazione nella fattispecie in ricorso, perché la stessa era riferita ad un BFP appartenente a serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento. Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha invocato il principio di non contestazione con riferimento a diverse delle proprie allegazioni e ha ribadito le proprie richieste.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per l'intera durata del titolo o, in via subordinata, per il periodo compreso tra il 21° e il 30°.



La parte ricorrente risulta titolare di un buono fruttifero postale, emesso in data 1/9/1987 e del valore nominale di Lit. 5.000.000. Il buono, versato in atti in copia, originariamente della serie "O", riporta i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "P/O" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente).

Con riferimento alla domanda principale, il Collegio, conformandosi al più recente orientamento dei Collegi territoriali, riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione, come nel caso di specie. Sempre in base al più recente e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene comunque applicabili le condizioni della serie Q, anche se, come nel caso di specie, la sovrapposizione di timbrature può rendere difficilmente leggibili i timbri apposti sul retro del titolo e riconosce la correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno (Cfr. la decisione n. 8303/2020 del Collegio di Bari). Pertanto la richiesta principale della parte ricorrente di ottenere l'applicazione dei rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo per l'intero periodo di 30 anni non può essere accolta.

In via subordinata, la parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno con espresso riferimento all'importo indicato nella stampigliatura sul retro del titolo, salvo ritenute fiscali. Poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il Collegio, in base al consolidato orientamento dei Collegi territoriali e alla più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (Cfr. decisione n. 6142/2020), ritiene che la richiesta della parte ricorrente meriti di essere accolta, nel limite dell'importo domandato. Alla parte ricorrente andranno anche riconosciuti gli interessi legali sulle somme che l'intermediario resistente dovrà rimborsare a decorrere dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA